



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE  
COMMERCIALISTI  
ODCEC di MILANO

Le principali novità introdotte dal D. Lgs. 14/2019  
sul «Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII)»

# LE PROCEDURE DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI (ARTT. 12-25)

**DOTT.SSA ENRICA RIMOLDI**

---

14 aprile 2019

# Un recente evento



**Ponte  
Morandi  
dopo il 14  
agosto  
2018**

# Gli effetti sui Bi.Co. 2018 di ASPI e Atlantia

Euro/1.000

Bilanci consolidati al 31 dicembre 2018	Gruppo Autostrade per l'Italia			Gruppo Atlantia			Note
	2018	Di cui:		2018	Di cui:		
		Impatti non ricorrenti			Impatti non ricorrenti		
		Euro/1.000	%		Euro/1.000	%	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>4.175.637</b>			<b>7.427.115</b>			Esenzione del pedaggio sull'area genovese: - 7 milioni di euro
Materie prime e materiali	-127.189	-13	0,01%	-382.976	-13	0,00%	
Costi per servizi	-820.585	-13.564	1,65%	-1.466.814	-16.988	1,16%	- Messa in sicurezza - Ripristino viabilità Genova - Oneri di demolizione e ripristino - Consulenze legali, professionali e per la comunicazione
Plus/minus da dismissioni di attività materiali	648			-242			
Costo per il personale	-515.756			-1.086.021	-1.257		Spese legali a tutela dei dipendenti iscritti nel registro degli indagati
Altri oneri	-585.756	-34.008	5,81%	-720.857	-32.109	4,45%	- Risarcimenti ai familiari delle vittime - Contributi a artigiani e imprese - Acquisto aree per il progetto di ripristino
Variazione operativa dei fondi per accantonamenti	-501.986	-454.617	90,56%	-522.838	-455.423	87,11%	- Stima ripristino del viadotto - Ulteriori risarcimenti (familiari delle vittime, artigiani e imprenditori colpiti dal crollo, e connesse spese legali)
Utilizzo fondo per impegni da convenzioni	360.510			367.884			
Ammortamenti e ripristini di valore	-617.817			-1.365.006			
Altri costi							
(Svalutazioni) Ripristini di valore	5.976			2.182			
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>-2.801.955</b>	<b>-502.202</b>	<b>17,92%</b>	<b>-5.174.688</b>	<b>-505.790</b>	<b>9,77%</b>	
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>1.373.682</b>	<b>-502.202</b>	<b>-36,56%</b>	<b>2.252.427</b>	<b>-505.790</b>	<b>-22,46%</b>	
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI	-461.500			-737.170			
Quota dell'utile (perdita) di partecipazioni al PN	-4.485			4.006			
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE ATTIVITÀ OPERATIVE IN FUNZIONAMENTO</b>	<b>907.697</b>	<b>-502.202</b>	<b>-55,33%</b>	<b>1.519.263</b>	<b>-505.790</b>	<b>-33,29%</b>	
Oneri fiscali	-285.690	137.030	-47,96%	-439.989	139.563	-31,72%	
<b>RISULTATO ATTIVITÀ OPERATIVE IN FUNZIONAMENTO</b>	<b>622.007</b>	<b>-365.172</b>	<b>-58,71%</b>	<b>1.079.274</b>	<b>-366.227</b>	<b>-33,93%</b>	
Proventi (Oneri) netti di attività operative cessate	226			3.596			
<b>UTILE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>622.233</b>	<b>-365.172</b>	<b>-58,69%</b>	<b>1.082.870</b>	<b>-366.227</b>	<b>-33,82%</b>	

# Agenda

- D. Lgs. 14/2019
- Gli strumenti ed i segnali d'allerta
- Governance: art. 2086.2 c.c.
- Gli indicatori della crisi
- Professionista indipendente
- Cultura dei rischi
- Comunicazione all'OCRI
- Banche e 106: Obbligo di segnalazione
- Sindaci e Revisori legali: ruolo e responsabilità
- Misure premiali
- OCRI
- Procedura di composizione della crisi
- Conclusioni
  
- Allegati:
  - Dettaglio perimetro soggettivo: inclusioni ed esclusioni
  - OCRI e OCC
  - Albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza



D Lgs 14 2019



D Lgs 14 2019  
entrata in vigore

# Il D.Lgs. 14/2019

Obiettivo del presente lavoro è una prima lettura degli artt. da 12 a 25 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Codice o «nessun riferimento» a meno che sia diversamente specificato)

## Il Codice:

- E' stato pubblicato sulla GU n.38 del 14 febbraio 2019
- Entrerà in vigore il **15 Agosto 2020** salvo, tra gli altri, gli artt.:
  - 366 - Assetti organizzativi dell'impresa
  - 377 - Assetti organizzativi societari
  - 378 - Responsabilità degli amministratori
  - 379 - Nomina degli organi di controllo

che sono entrati in vigore il **16/03/2019**

- Prevede che gli Statuti delle Srl siano aggiornati entro il **16 novembre 2019**

# Le novità del Codice in pillole

## 1. Early warning:

- Reporting obbligatori al Collegio sindacale ed al Revisore legale
- Nuovi obblighi organizzativi per l'imprenditore

## 2. Gestione extraconcorsuale della crisi:

- La gestione della crisi viene effettuata presso le CCIAA in cui viene insediato il nuovo OCRI in modo confidenziale, rapido (max 6 mesi) ed in funzione della domanda del debitore
- Qualora la crisi non venga risolta ed il debitore diventa insolvente, si attiva la gestione concorsuale della crisi presso il Tribunale

## 3. Business continuity:

- E' preservata la continuità aziendale
- Si previene la liquidazione con: (i) definizione dello stato di crisi come uno stato di temporanea e reversibile difficoltà, (ii) rafforzamento degli strumenti negoziali di soluzione della crisi (ristrutturazione dei debiti, piani attestati, concordati) e (iii) sostituzione della parola «fallimento» con «liquidazione giudiziale» da attivare solo in casi residuali

## 4. Ristrutturazione dei gruppi:

- Singola per l'intero gruppo
- Con riferimento ad una società del gruppo
- Gestione della liquidazione giudiziale in modo coordinato

# Gli strumenti di allerta

**Obblighi organizzativi**  
a carico dell'imprenditore  
(Organo amministrativo)  
dal C.C

**Obblighi di segnalazione a carico di:**

- Organi di controllo societari, revisori legali e società di revisione
- Creditori pubblici qualificati: AdE, INPS e Agente della riscossione



Per la:

- **Tempestiva**  
rilevazione di  
Indizi di crisi  
dell'impresa
- **Sollecita**  
adozione delle  
misure più  
idonee alla sua  
composizione

Art. 12.1



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

# Gli strumenti di allerta – Sintesi (1/2)

Ambito soggettivo	Strumenti d'allerta				Obiettivo
	Governance	Coll. sindacale Revisore legale	Obblighi di verifica	Obblighi di segnalazione	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>S.p.A.</b> non: Grandi<sup>(*)</sup>, Quotate (azioni), Diffuse, Vigilate</li> <li>• <b>Gruppi</b> non Grandi<sup>(**)</sup></li> </ul> <p><b>Eccezione per Governance<sup>(A)</sup></b></p>	<p><b>Obblighi organizzativi</b> a carico dell'imprenditore <sup>[<sup>(A)</sup> Il nuovo art. 2086.2 c.c. si applica a <b>tutte</b> le società]</sup></p> <p><b>New</b></p>	<p>Obbligatori</p>	<p>A carico di <b>sindaci e revisori</b> su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assetto organizzativo</li> <li>• Sussistenza equilibrio economico – finanziario</li> <li>• Prevedibile andamento della gestione</li> </ul> <p><b>New</b></p>	<p>A carico di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sindaci e revisori legali</b></li> <li>• <b>AdE, INPS e Agente della riscossione</b></li> </ul> <p>all'OCRI o all'OCC <b>New</b></p> <p>Le <b>banche</b> ed i <b>106</b> comunicano a sindaci e revisori variazioni, revisioni e revoche negli affidamenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tempestiva</b> rilevazione di Indizi di crisi dell'impresa</li> <li>• <b>Sollecita</b> adozione delle <b>misure più idonee</b> alla sua composizione</li> </ul>
<p><b>S.r.l.</b></p>		<p>Obbligatori e in alternativa Riduzione dei limiti<sup>(***)</sup></p> <p><b>New</b></p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Imprese minori</b> (Attivo &lt; 300.000E + Ricavi &lt; 200.000E + Debiti &lt; 500.000 nei 3 anni precedenti)</li> </ul>		<p>Non previsto</p>			

# Gli strumenti di allerta - Sintesi (2/2)

(\*) e (\*\*) = «grandi imprese» e «grandi Gruppi»: imprese che, alla data di chiusura del bilancio superano almeno due dei tre criteri seguenti:

- a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 E;
- b) ricavi: 40.000.000 E;
- c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250

(\*\*\*) Per le S.r.l., il collegio sindacale o il revisore è obbligatorio qualora la società:

- è obbligata alla redazione del bilancio consolidato,
- controlla una società obbligata alla revisione legale,
- ha superato per due esercizi consecutivi **due almeno uno** dei seguenti limiti:
  - totale dell'attivo stato patrimoniale: **4,4 2** milioni E
  - ricavi da vendite e prestazioni: **8,8 2** milioni E
  - dipendenti medi dell'esercizio: **50 10** unità

# Gli strumenti di allerta

- Sono strumenti **stragiudiziali** attivabili da:
  - **Imprenditore / Debitore**, che può accedere all'OCRI<sup>(\*)</sup> anche prima dell'allerta [per le imprese agricole e le imprese minori la fase successiva alla segnalazione è gestita dall'OCC<sup>(\*\*)</sup>]
  - **Tribunale**
  - Organi di controllo e revisori legali
  - Creditori qualificati
- Hanno l'obiettivo di far emergere prontamente la crisi al fine del risanamento dell'impresa e un più elevato soddisfacimento dei creditori
- Comportano adempimenti più stringenti a carico all'imprenditore e dell'organo amministrativo
- Rendono residuale la liquidazione dell'impresa

(\*) e (\*\*) = le definizioni di OCRI e OCC sono riportate in allegato

# Governance – Art. 2086.2 c.c.

Art. 2086 c.c.

## Gestione dell'impresa



1. L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori
2. **L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale**

In verde le modifiche al c.c.

# Governance



## Imprenditore collettivo

- Gli obblighi previsti dal nuovo art. 2086 c.c. sono estesi a tutti i tipi di società:
  - Art. 2257 c.c. – Società Semplice
  - Art. 2380-bis c.c. e Art. 2409-novies c.c. – Società per Azioni
  - Art. 2475 c.c. – Società a responsabilità limitata
- Nei sopraccitati articoli è stata aggiunta una frase che, con varie sfaccettature, è simile a: *«La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.»*

## Imprenditore individuale

- Adotta misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte  
(artt. 3, 375, 377)

# Gli indicatori della crisi (1/4)

**Indicatori di crisi** = Squilibri reddituali, patrimoniali o finanziari rilevabili con indici che danno evidenza di:

- **Sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi**
- Prospettive di **continuità aziendale per l'esercizio in corso valutata in 6 mesi** (quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a 6 mesi, per i 6 mesi successivi)

## → **Punti di attenzione:**

- C.C. art. 2423-bis.1), IAS 1, OIC 11 e ISA 570 valutano il **going concern nei 12 mesi** dalla data di riferimento del bilancio
- Al fine dell'accesso alle misure premiali, l'iniziativa del debitore NON è considerata tempestiva qualora, tra gli altri, gli **indici siano superati:**
  - **Nell'ultimo bilancio approvato** O
  - **Comunque per oltre tre mesi → Necessità di monitoraggio continuo**

Artt. 13 e 24

## Gli indicatori della crisi (2/4)

Sono **indici significativi** quelli che misurano:

- La sostenibilità dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e
- L'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi
- Ritardi nei pagamenti reiterati e significativi:
  - Debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 gg. per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni
  - Debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 gg per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti

Il superamento di questi ultimi indici è significativo per l'accesso alle misure premiali

Artt. 13 e 24

# Gli indicatori della crisi (3/4)

## Gli indici saranno:

- Elaborati dal CNDCEC ed approvati dal Mi.Se. per:
  - Tipologia di attività economica ISTAT ogni 3 anni
  - Start-up innovative
  - PMI innovative
  - Società in liquidazione
  - Imprese costituite da meno di 2 anni
- Rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio attività

Art. 13

## Gli indicatori della crisi (4/4)

L'impresa che **non ritenga adeguati** gli indici elaborati dal CNDCEC può riportare in Nota integrativa:

- Le ragioni della inadeguatezza alla luce della specificità dell'impresa
- Gli **indici idonei** a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi, la cui adeguatezza deve essere **attestata da un professionista indipendente**

L'attestazione:

- E' allegata alla Nota Integrativa ed è parte integrante del Bilancio
- **Produce effetti per l'esercizio successivo**

Art. 13

## Professionista indipendente (1/2)

E' un professionista che soddisfa **congiuntamente** i tre seguenti requisiti:

1. Essere un **Revisore legale** iscritto **all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese** (in allegato alcuni dettagli normativi)
2. Essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 c.c. per la nomina a sindaco
3. Non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale

---

Art. 2.1.lettera o)

## Professionista indipendente (2/2)

In particolare il professionista **NON** deve:

- Aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore
- Essere stato membro degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa
- Aver posseduto partecipazioni in essa

**Questi requisiti sono estesi ai soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale**

Art. 2.1.lettera o)

# Le lezioni della crisi (1/2)

**Principali carenze nel sistema di controllo dei rischi delle aziende vigilate da Banca d'Italia** (Circolare 285/2013) che si possono estendere alle società industriali

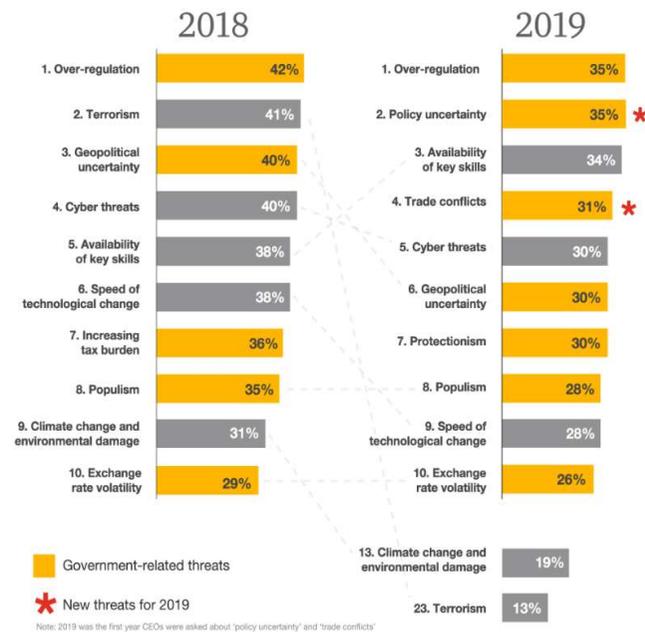
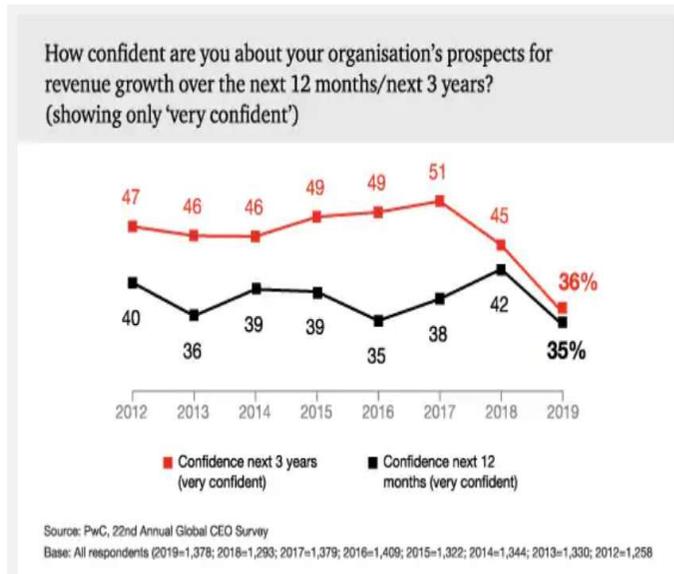
- **Mancanza di una cultura dei rischi diffusa e integrata**
  - Cultura del controllo preceduta da una cultura del rischio ed entrambe devono permeare l'organizzazione
  - I rischi devono essere individuati, mappati, valutati, controllati e gestiti nel continuo
- **Organi aziendali all'oscuro dei rischi**
  - Gli organi aziendali devono avere contezza dei rischi assumibili e di quelli effettivamente assunti

# Le lezioni della crisi (2/2)

- Scarsa considerazione delle funzioni di controllo
  - Funzioni di controllo (Internal Audit, Risk management, Compliance ed anche AML) non come onere ma come generatori di valore per tutta l'impresa
- Più forma che sostanza nelle funzioni di controllo
  - Le funzioni di controllo devono: Essere indipendenti ed agire con autonomia di giudizio, Essere autorevoli, Avere il giusto rilievo nell'organizzazione, con ruoli e responsabilità definiti univocamente, Avere accesso a tutti i dati aziendali (ad esempio non a sistemi clone)
- Mancanza di un adeguato canale di comunicazione con i vertici
  - Il canale diretto riduce i tempi di reazione dell'Organo amministrativo
- Remunerazioni e incentivi non allineati con gli interessi aziendali di medio-lungo termine

# Rischi: PWC 22nd Annual Global CEO Survey

- Trade conflicts, political upset, and a projected slowdown in global economic growth have increased uncertainty and decreased confidence in revenue prospects.



- Punto di attenzione:** Non sottostimare gli impatti psicologici di volatilità ed incertezza negli ambienti di lavoro e nella collettività. Al datore di lavoro si chiede un maggior impegno per il benessere dei dipendenti.

# Going concern: ulteriori minacce

## Il principio di accountability

### La valutazione dei rischi passa dal registro dei trattamenti

La tenuta del registro dei trattamenti - uno degli aspetti chiariti dal provvedimento 55/2019 del Garante della privacy - fa perno sul principio di responsabilizzazione (accountability), in base al quale il titolare deve individuare il trattamento da svolgere e comprendere i rischi che può correre l'interessato e si tratta di quei dati. La mappa che ne viene fuori consente al titolare e a chi, eventualmente, collabora con lui all'interno della struttura, avendo ricevuto precise istruzioni, di dare un perimetro al trattamento e di individuare più facilmente gli adempimenti e le misure di sicurezza da porre in essere. Solo un'accorta condotta

## Dieseldgate, Volkswagen sotto attacco: l'ex ceo accusato di frode in Germania

bilistica tedesca, finora è riuscito ad aver manomesso i motori in modo da farli risultare meno inquinanti durante i test in laboratorio rispetto alle effettive emissioni in strada. Secondo la procura tedesca, Winstekorn e altri Germania non co... L'iniziativa del... città di Braunschweig... ricercatori che rivela... contano già a VW... lidiano; mentre l'anno accendendo i... iolai di class acte... fischia una penali... ani di detenzione... nola in casa er...

### Carlos Ghosn cacciato dal consiglio di Nissan

Dal ieri il "centenario" di Carlos Ghosn alla Nissan è formal...

## PURPOSE

### LA VISIONE DI ACCENTURE STRATEGY

### Un consumatore su due abbandona la marca se non condivide i valori

Una sfida: passare dalla logica del consumo a quella del coinvolgimento. E in definitiva tutto questo offre alle aziende una grande opportunità. Dati, valori, potere, fiducia. C'è tutto questo relazione fra aziende e consumatori per come è già sul tema della *value proposition*. A leggere il risultato della declinazione italiana dello studio di Accenture Strategy, "From Me to We: The Rise of the Purpose Brand", l'indicazione emerge con chiarezza: le azie...

## Parmalat condannata: 431 milioni di dollari in azioni a Citibank

**CASSAZIONE**  
Confermata la decisione della Corte d'Appello di Bologna del 2014

**Marigla Mangano**  
Dopo dieci lunghi anni Parmalat perde la causa contro la banca americana Citibank. La casa di Collecchio, appena delistata da Piazza Affari...

to». Immediata la reazione della banca americana che in una nota ufficiale «aspetta» che la società di Collecchio «adesso dia volontariamente esecuzione alla decisione» della Suprema Corte, «emettendo e assegnando a Citì le azioni Parmalat cui Citì ha ora diritto».

Tutto nasce da una vecchia causa che da tempo si trascina tra Parmalat e la banca Usa. Dieci anni fa il Tribunale del New Jersey, confermato dal Tribunale di Bologna nel 2014, decise che la nuova Parmalat...

## UniCredit, in Cina sfilati 15 milioni \$

### TRUFFE DIGITALI

Una dipendente infedele ha agito sui conti correnti con password multiple

Ammontano a circa 100 milioni di yuan, 15 milioni di dollari, i soldi sfilati dai conti correnti dei...

## Rusal dopo le sanzioni sbarca negli Usa da investitore green

### METALLI

In joint venture con Braidy per un impianto d'alluminio È il primo nel Paese dal 1983

### Sissi Bellomo

Fino a tre mesi fa Rusal era vittima...

corso di dieci anni, per un valore di circa 5 miliardi di dollari agli attuali prezzi c...

### Trasformare i rischi in Opportunità

L'imprenditore dovrebbe riuscire tutti i fattori di speranza e di ottenere anche fondi pubblici) e sarebbe il primo dal 1983 ad essere costruito ex novo negli Stati Uniti. La sua produzione, 800 mila tonnellate l'anno, è prodotta in un'area...

è il primo passo in una relazione di lungo termine focalizzata sul creare valore reale nell'emergente econom...

o Rusal, secondo Bouchard, è in grado di offrire prodotti di qualità. «Siamo felici di pagare i dazi», afferma Bouchard.

La società russa, il maggior produttore di alluminio al mondo fuori dalla Cina, era incappata nelle san...

## UniCredit, sanzione Usa da 1,3 miliardi di dollari

### VIGILANZA

Accantonamenti oltre misura, la banca libera 300 milioni sul bilancio

Luca Davì

ne esce con un impatto positivo a conto economico di 300 milioni di euro, pari a 8,5 punti base di Cor. «Le somme dovute da ciascuna delle banche - si legge nel comunicato diffuso ieri dalla banca - sono interamente coperte dagli accantonamenti stanziati e, conseguentemente, l'ammontare oggetto dell'accordo transattivo...

mai comminate dagli Stati Uniti. La multa di 1,2 miliardi di euro (1,3 miliardi di dollari) è la cifra che la banca ha accettato di pagare alle Autorità americane per trasare di fronte alle accuse secondo cui il gruppo, tramite le sue controllate, ha fornito servizi a società iraniane in violazione delle sanzioni statunitensi.

dei servizi finanziari di New York Linda Lacewell.

Va detto che UniCredit è in buona compagnia, su questo fronte. Secondo Bloomberg, sono infatti quindici le banche europee che hanno pagato per aver violato sanzioni statunitensi scattate su diversi paesi. Nel complesso, l'ammontare comminato dalle azie...

zione, questo trattato per trentasei mesi, oltre che per temporanea, è il più redditizio "bubbone" che il manager francese ha dovuto affrontare e risolvere, ma non l'ultimo. A ottobre scorso la banca ha svalutato la quota nel controllata turca, Vapi Kredit, per 8...



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
M I L A N O



## Possibili rischi (1/2)

- Uno scandalo e una crisi aziendale rappresentano un rischio al going concern
- Oltre al rischio di liquidità, di mercato, di credito, di cambio, operativo, le minacce al going concern possono derivare da eventi tra di loro non correlati, e possono essere interni o esterni

### Rischi interni:

- Rischio di **compliance** (a norme nazionali e internazionali es: GDPR, AML, concorrenza sleale, ...)
- Rischio di **performance** (indicatori della crisi)
- Rischio di **sicurezza** (sul lavoro, frodi, ....)

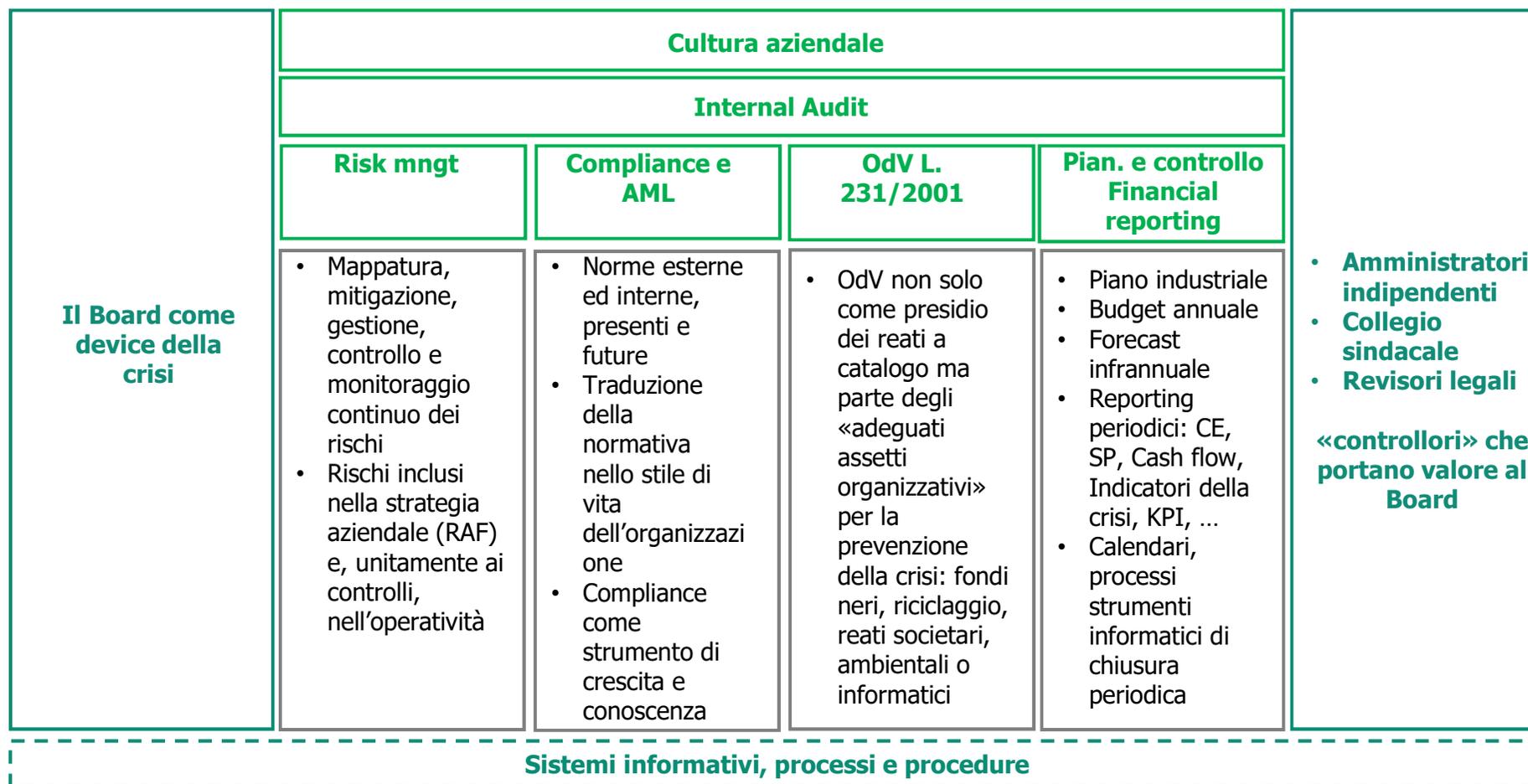
# Possibili rischi (2/2)

## Rischi esterni:

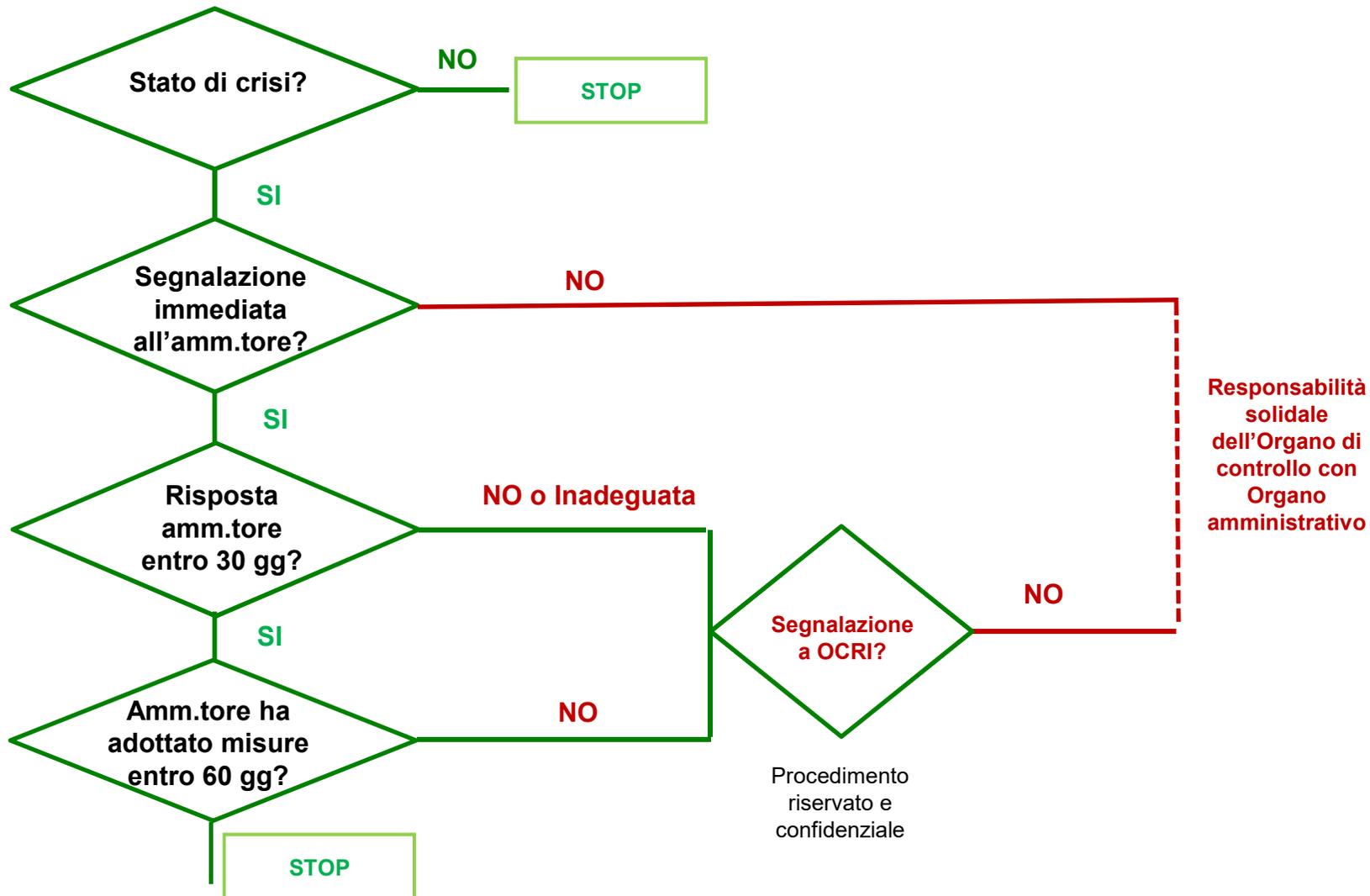
- Rischio di **sicurezza** [da atti criminali, cybersecurity, eventi catastrofici (terremoti, inondazioni,...), frodi, ...]
- Rischio di **danni all'ambiente** (inquinamento, smaltimento rifiuti, ...)
- Rischio **normativo / regolamentare**: modifiche di leggi o regolamenti locali o internazionali che possono influenzare negativamente, fino ad azzerarla, la produzione dell'impresa (es: abolizione dell'utilizzo della plastica non riciclabile, utilizzo del diesel, ...)

Rischi interni ed esterni possono essere anche correlati alla sfortuna o ad errori umani (rischi operativi)

# Gli strumenti



# Comunicazione all'OCRI - Sintesi



# Il ruolo di Sindaci e Revisori legali (1/2)

I Sindaci ed i revisori legali (o la società di revisione legale) sono obbligati a:

- Verificare che **l'organo amministrativo valuti costantemente**, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato
- Verificare se sussiste **l'equilibrio economico finanziario**
- Verificare il **prevedibile andamento della gestione**
- **Segnalare immediatamente all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.** Tale obbligo viene meno in caso di pendenza di una delle procedure di regolazione della crisi regolate dal Codice

Art. 14 e 12.9

# Il ruolo di Sindaci e Revisori legali (2/2)

La segnalazione deve essere:

- Motivata
- Fatta per iscritto, a mezzo PEC o con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione
- Deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'Organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese

I sindaci ricevono dalle banche e dagli intermediari finanziari ex art. 106 TUB la notizia **delle variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti** nel momento in cui sono comunicate al cliente Art. 14

# Banche e 106: Obbligo di segnalazione (1/4)

## IFRS 9

### Strumenti finanziari non deteriorati

Verifica dell'esistenza di indicatori di significativo incremento del rischio creditizio rispetto al momento di iscrizione iniziale: in tal caso, **passaggio da Stage 1 a Stage 2**

Le determinanti principali considerate sono:

- la **variazione** (oltre soglie determinate) delle probabilità di default lifetime rispetto al momento dell'iscrizione iniziale in bilancio dello strumento finanziario
- la presenza di uno **scaduto da almeno 30 giorni**

Fonte: Bilancio Intesa Sanpaolo al 31 dicembre 2018

# Banche e 106: Obbligo di segnalazione (2/4)

## Strumenti finanziari deteriorati

I crediti deteriorati sono rappresentati dalle posizioni in sofferenza, dalle inadempienze probabili e dalle posizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni. Le linee guida per la valutazione sono:

- **valutazione analitico-statistica**, basata sull'applicazione di apposite griglie di LGD, a cui si aggiunge un Add-On al fine di tenere conto delle informazioni forward looking, in particolare di quelle riferite agli impatti di scenari macroeconomici futuri
- **valutazione analitico-specifica**, che è adottata per i clienti con esposizioni superiori a 2 milioni ed è basata sulle percentuali di svalutazione attribuite dal gestore, a seguito di appositi processi di analisi e valutazione, a cui si aggiunge una componente di Add-On al fine di tenere conto delle informazioni forward looking, in particolare di quelle riferite agli impatti di scenari macroeconomici futuri

# Banche e 106: Obbligo di segnalazione (3/4)

## Linee Guida per le banche sui crediti deteriorati

- Introducono un **Early Warning System** (BCE, marzo 2017)

Per monitorare i prestiti in **bonis** e prevenire il decadimento della qualità del credito, tutte le banche dovrebbero disporre di procedure e flussi informativi interni adeguati allo scopo di **individuare e gestire potenziali** clienti con posizioni deteriorate in uno **stadio molto precoce** (paragrafo 3.6.1, Procedura di allerta precoce)

# Banche e 106: Obbligo di segnalazione (4/4)

La BCE suggerisce struttura e procedura operativa (3 steps) da adottare per un adeguato sistema di allerta:

1. Individuazione di **adeguati indicatori** (comportamentali, andamentali e contabili) capaci di intercettare efficientemente anomalie rilevanti e sintomatiche dell'iniziale stato di crisi dell'impresa e del rischio d'insolvenza
2. Valutazione della **situazione finanziaria** dell'impresa, nonché delle possibili cause e circostanze relative alle anomalie evidenziate. Confronto con il cliente ed eventuale verifica con i principali creditori
3. Definizione di **adeguate misure e soglie di allerta o misure sintetiche di rischio** su base probabilistica, superate le quali la Banca o l'Intermediario 106 TUB procederà alla segnalazione all'autorità di vigilanza

**Forti impatti per le Banche e per gli Intermediari per il coordinamento delle novità introdotte dal Codice nei sistemi di rating interno e nell'Early Warning System**

## Sindaco e Revisore: Esonero responsabilità (1/2)

La tempestiva segnalazione all'Organo amministrativo **costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale del Sindaco o del Revisore** per le conseguenze pregiudizievoli di:

- Omissioni o
- Azioni successivamente poste in essere dall'Organo amministrativo

che **non** siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione

Art. 14

# Sindaco e Revisore: Esonero responsabilità (2/2)

Nel caso di:

- Omessa o Inadeguata risposta dell'organo amministrativo entro 30 gg o
- Mancata adozione nei successivi 60 gg delle misure ritenute idonee per superare lo stato di crisi

l'esonero della responsabilità del Sindaco o del Revisore è **condizionata alla tempestiva segnalazione all'OCRI**

→ Sindaci e Revisori legali informano senza indugio l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga all'obbligo di segretezza ex art. 2407.1 c.c.

La segnalazione all'OCRI non costituisce giusta causa di revoca

Art. 14

# Misure premiali (1/2)

- Si applicano quando il **debitore**, per limitare l'aggravarsi della crisi, **tempestivamente** presenta domanda all'OCRI e, successivamente, ne segue in buona fede le indicazioni
- L'istanza all'OCRI è tempestiva se è presentata entro **3 mesi** dal verificarsi di:
  - **Debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 gg.** per un ammontare pari ad oltre la metà delle retribuzioni mensili, O
  - **Debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 gg** per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti, O
  - **Superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre 3 mesi, degli Indicatori della crisi**  
→ E' necessario un monitoraggio continuo



Le misure premiali si applicano anche quando il debitore presenta la domanda di accesso ad una delle procedure regolate Codice entro 6 mesi dal superamento dei sopraccitati limiti Artt. 24 e 25

## Misure premiali (2/2)

Sono i seguenti benefici, cumulabili tra loro:

- **Interessi sui debiti tributari** nel periodo di composizione assistita della crisi e fino alla sua conclusione ridotti alla **misura legale**
- **Sanzioni tributarie** ridotte al **minimo**
- **Sanzioni e interessi sui debiti tributari** oggetto della procedura di composizione assistita della crisi ridotti della **metà** nella eventuale procedura successiva
- **Proroga del termine** fissato per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere
- Non ammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dei crediti.

Art. 24

# Misure premiali: Danno di speciale tenuità

Inoltre, qualora nei reati di cui agli articoli:

- 322 - Bancarotta fraudolenta
- 323 - Bancarotta semplice
- 325 - Ricorso abusivo al credito
- 328 - Liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice
- 329 - Fatti di bancarotta fraudolenta
- 330 - Fatti di bancarotta semplice
- 331 - Ricorso abusivo al credito
- 333 - Reati dell'istitutore e
- 341- Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria

il danno cagionato dalle condotte poste in essere prima dell'apertura della procedura è di **speciale tenuità**, non è punibile chi ha tempestivamente presentato l'istanza all'OCRI ovvero la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Art. 24

# Misure premiali: Danno non di speciale tenuità

Fuori dai casi del «danno di speciale tenuità» la **pena è ridotta fino alla metà** quando, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, il valore dell'attivo inventariato o offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno un quinto dell'ammontare dei debiti chirografari e, comunque, il danno complessivo cagionato non supera l'importo di 2.000.000 euro.

Art. 25

# OCRI – Definizione e ruolo

Gli Organismi di Composizione della Crisi d'Impresa (OCRI):

- Sono costituiti presso ciascuna CIAA
- Ricevono le segnalazioni di allerta
- Gestiscono la fase dell'allerta
- Per le imprese diverse dalle imprese minori (di competenza OCC) assistono l'imprenditore, su sua istanza, nella fase della composizione assistita della crisi

L'OCRI opera tramite:

- Il **Referente**, che è il segretario generale della CIAA o un suo delegato. Può operare mediante l'ufficio. Può essere costituito anche in forma associata da diverse CIAA, e
- il **Collegio degli esperti (o Collegio)** di volta in volta nominato ex art. 17

---

Art. 16

# Il Referente (1/3)

## Il Referente:

- Assicura tempestività del procedimento
- Vigila sul rispetto dei termini da parte dei soggetti coinvolti
- Riceve le comunicazioni all'OCRI mediante PEC
- Dopo aver ricevuto:
  - Le segnalazioni degli Organi di controllo o dei creditori qualificati O
  - L'istanza del debitore (ex art. 19.1)

procede senza indugio a dare comunicazione della segnalazione stessa agli organi di controllo della società, se esistenti, e alla nomina di un collegio di tre esperti

- In caso di presentazione dell'istanza di composizione assistita della crisi da parte del debitore dà notizia agli organi di controllo societari ed ai Creditori pubblici qualificati che non abbiano effettuato la segnalazione, avvertendoli che essi sono esonerati dall'obbligo di segnalazione per tutta la durata del procedimento

Artt. 16.4, 17.1, 17.4, 18.6

# Il Referente (2/3)

## Il Referente:

- Cura, anche mediante l'individuazione dell'esperto appartenente all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, che nel collegio siano **rappresentate le professionalità necessarie** per la gestione della crisi sotto il profilo aziendalistico, contabile e legale. Quando riscontra la mancanza di uno dei profili necessari tra i membri designati, provvede con atto motivato alla nomina di un esperto che ne sia munito, sempre tra gli iscritti al medesimo albo, in sostituzione del componente designato dal presidente della CIAA
- Procedo alla sostituzione dell'Esperto in caso di rinuncia o decadenza

Art. 18.4

# Il Referente (3/3)

## Il Referente:

- Nel caso in cui la segnalazione sia relativa ad una impresa minore, convoca il debitore dinanzi all'Organismo di Composizione delle Crisi (OCC) da sovraindebitamento competente ai fini e dell'eventuale avvio del procedimento di composizione assistita della crisi (ex Decreto Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni)

Artt. 17.5 e .6

# Il Collegio degli esperti (1/2)

Il Collegio è composto da tre esperti iscritti all' **«Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza»** istituito ex art. 356 del Codice stesso presso il Ministero della giustizia (di seguito Albo; dettagli sono riportati in allegato)

I tre esperti sono designati secondo criteri di trasparenza e rotazione, alla luce della specificità dell'incarico

Art. 17.1, .2 e .3

# Il Collegio degli esperti (2/2)

## Criteri di trasparenza e rotazione

I tre esperti appartenenti all'Albo sono nominati:

1. Uno dal **presidente del tribunale** definito in funzione del luogo in cui si trova la sede dell'impresa, o da un suo delegato
2. Uno dal **presidente della CIAA** diverso dal Referente  
→ La designazione dei soggetti 1) e 2) deve pervenire all'OCRI entro **3 gg lavorativi** dalla richiesta e, in mancanza, il referente procede alla designazione sostitutiva
3. Uno appartenente **all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore**, individuato dal Referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell'elenco trasmesso annualmente all'organismo dalle associazioni imprenditoriali di categoria

La richiesta di designazione non deve contenere alcun riferimento idoneo all'identificazione del debitore, a meno dell'indicazione del settore in cui lo stesso opera e delle dimensioni dell'impresa (n. addetti e dall'ammontare annuo dei ricavi risultanti dal registro delle imprese)

Art. 17.1, .2 e .3

# Il Collegio – Indipendenza e Ineleggibilità

Le cause di ineleggibilità dei professionisti nominati nel Collegio sono le medesime previste per il Professionista indipendente che attesta l'adeguatezza degli indici ritenuti idonei dall'impresa a far presumere il suo stato di crisi qualora non siano considerati adeguati quelli definiti dall'CNDC, ovvero:

- NON Aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore
- NON Essere stato membro degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa
- NON Aver posseduto partecipazioni in essa

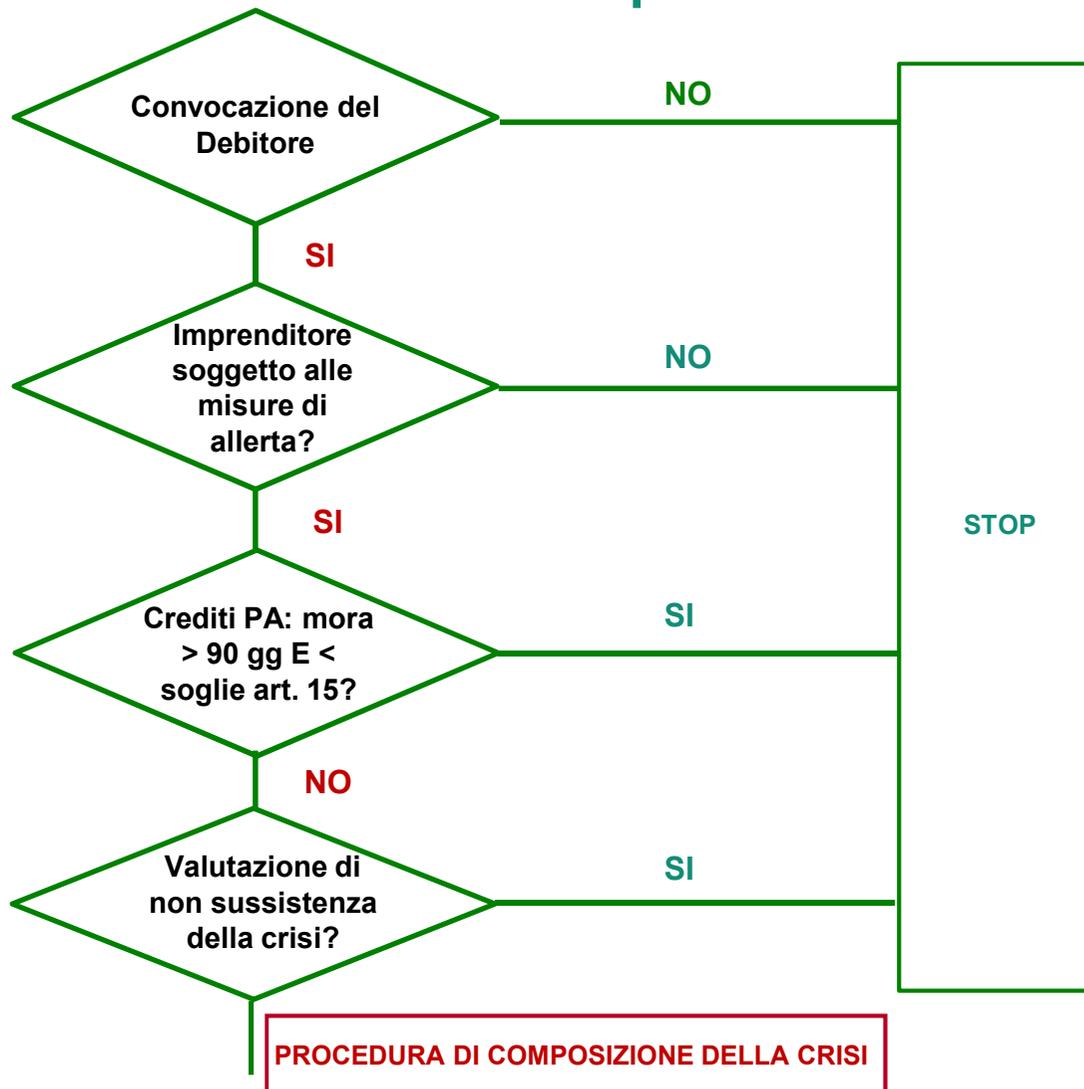
**Questi requisiti sono estesi ai soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale**

- Essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 c.c. per la nomina a sindaco

Entro il giorno successivo alla nomina, gli Esperti rendono all'OCRI, a pena di decadenza, l'attestazione della propria indipendenza

Art. 17.5, Art. 2.1.lettera o) punti 2) e 3)

# Procedura di composizione della crisi - Avvio



# Audizione del debitore

L'OCRI convoca dinanzi al Collegio degli esperti per l'audizione in via riservata e confidenziale:

- Il debitore
- I componenti degli Organi di controllo nel caso in cui il debitore sia una società

entro 15 gg lavorativi dalla ricezione della segnalazione o dell'istanza del debitore

Il Collegio degli esperti:

- Sceglie tra i propri componenti il Presidente, che nomina Relatore se stesso o altro componente del collegio
  - Il Relatore ha il compito di acquisire e riferire i dati e le informazioni rilevanti

Art. 18.1 e 2

# Archiviazione della segnalazione

Il Collegio degli esperti archivia la segnalazione in caso di:

- Imprenditore a cui non si applicano gli strumenti di allerta
- Attestazione, da parte dell'organo di controllo o, in sua mancanza, un professionista indipendente, **dell'esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso P.A.** per i quali sono decorsi **90 gg. dalla messa in mora**, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie che determinano l'Obbligo di segnalazione dei creditori pubblici qualificati ex art. 15.2.a), b) e c) del Codice
- Valutazione di non sussistenza della crisi

La comunicazione di archiviazione è effettuata dal referente al debitore ed ai soggetti che hanno effettuato la segnalazione

Art. 18.3

# Esistenza di crisi

Nel caso di esistenza di crisi, il Collegio:

- Individua con il debitore le possibili misure per porvi rimedio
- Fissa il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione
- Informa il referente, che a sua volta farà una segnalazione agli autori delle segnalazioni, che il debitore non ha assunto alcuna iniziativa nei termini sopra pattuiti

Art. 18.4

# Conclusioni

- Nuovi **obblighi di governance** per tutti gli imprenditori
  - Non solo cultura del controllo, ma anche la preventiva cultura del rischio
- Nuove **responsabilità** per:
  - Sindaci e Revisori legali che ne arricchiscono il ruolo
  - Banche e 106
  - INPS, AdE, Agente della riscossione
- Gestione della crisi **extra-giudiziale** in capo agli imprenditori / debitori con il supporto di OCRI e OCC
- **Nuovo Albo professionale** a cui i Dottori commercialisti, Esperti contabili ed Revisori legali (questi ultimi per la qualifica di Esperto indipendente) possono accedere

# Spazio per le domande e per ringraziarVi

[www.enricarimoldi.com](http://www.enricarimoldi.com)

Cellulare: 335 1589386



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



# Allegati



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

# Ambito soggettivo – Inclusioni (1/2)

## Sono inclusi:

- I **debitori** che svolgono attività imprenditoriale, quindi tutte le società e gli imprenditori individuali a meno di:
  - Grandi Imprese
  - Gruppi di imprese di rilevante dimensione
  - Società con azioni quotate o diffuse in maniera rilevante
  - Società regolamentate
  - Altre, come di seguito meglio specificato
- **Imprese agricole**
- **Imprese minori** (compatibilmente con la loro struttura organizzativa)

Art. 12.4 e 7; art. 2.d)

## Ambito soggettivo – Inclusioni (2/2)

Sono incluse:

- **Imprese minori**, ovvero le imprese che presentano congiuntamente i seguenti
  - **Attivo patrimoniale**  $< o = 300.000$  euro nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore
  - **Ricavi**  $< o = 200.000$  euro nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore
  - **Debiti**  $< o = 500.000$  euro (anche non scaduti)  
(anche in questo caso, compatibilmente con la loro struttura organizzativa)

Vi è coincidenza con i requisiti previsti dall'art. 2 della Legge Fallimentare per l'assoggettamento alle disposizioni sul fallimento

Art. 12.4 e 7; art. 2.d)

# Ambito soggettivo – Esclusioni (1/2)

## Sono escluse:

- Le **grandi imprese (ed i grandi gruppi)** ovvero le imprese (o i gruppi) che alla data di chiusura del bilancio superano almeno due dei tre criteri seguenti:
  - Totale dello stato patrimoniale > 20.000.000 euro
  - Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni > 40.000.000 euro
  - Numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250

Le imprese escluse, possono godere delle misure premiali, qualora l'iniziativa sia tempestiva

Art. 12.4 e art. 2.i) D. Lgs. 14/2019 e art. 3.6 e 7 Direttiva 2013/34/UE

## Ambito soggettivo – Esclusioni (2/2)

### Sono escluse:

- le società con azioni quotate in mercati regolamentati
  - ➔ sono quindi incluse le società con altri valori mobiliari quotati (esempio: obbligazioni)
- Società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante
- Fondazioni bancarie
- Cassa depositi e Prestiti
- Fondi pensione
- Società fiduciarie ex art. 199 TUF
- Le società vigilate da Banca d'Italia (Banche, SGR, SIM, 106, IMEL, IdP)
- Compagnie di assicurazione e riassicurazione vigilate dall'IVASS

# OCRI e OCC

- (\*) OCRI = gli organismi di composizione della crisi d'impresa, disciplinati dal capo II del titolo II del presente codice, che hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire la fase dell'allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori, la fase della composizione assistita della crisi [art. 2.u)]
  
- (\*\*) OCC = organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice [art. 2.t)]

# Albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza (1/5)

- **Albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese:**  
albo, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall'articolo 356 del Codice, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza previste dal Codice stesso [art. 2.n)]

# Albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza (2/5)

- E' istituito presso il Ministero della giustizia
- I soggetti possono anche essere in forma associata o societaria
- Svolgono, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel Codice
- Possono iscriversi all'Albo coloro che rispettano i seguenti requisiti professionali, formativi e di onorabilità.
  - **Requisiti professionali**
    - a) Gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro
    - b) Gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali soprariportati. In tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
    - c) Coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale

(art. 356)

# Albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza (3/5)

- **Requisiti formativi**

I soggetti di cui sopra devono dimostrare di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni.

- **Requisiti di onorabilità**

- Non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile
- Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
- Non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali

(art. 356)

# Albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza (4/5)

- **Requisiti di onorabilità (segue)**
- Non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente codice; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo
- Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti a), b) e c) soprariportati che documentano di essere stati nominati, al 15 agosto 2020, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali
- Condizione per il mantenimento dell'iscrizione è l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale

(art. 356)

## Albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza (5/5)

- All'Albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza devono anche essere iscritti i **Revisori legali** che assumono la carica di Professionista indipendente al fine, tra le altre, dell'attestazione dell'adeguatezza degli indici delle crisi appositamente elaborati ed indicati nella Nota integrativa alla luce delle specificità dell'impresa

[artt. 2.1.o) e 13.3)]

# Funzionamento dell'Albo

- Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il MEF, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 1° marzo 2020, sono stabilite:
  - Le modalità di iscrizione all'albo
  - Le modalità di sospensione e cancellazione dal medesimo albo
  - Le modalità di esercizio del potere di vigilanza del Ministero della giustizia

(art. 358)